

# L'accordo interconfederale sull'apprendistato professionalizzante nelle PMI

## di Paola de Vita

Ancora un passo in avanti nella direzione di una formazione che serva ad imparare un mestiere. È stato compiuto lo scorso 9 febbraio con il raggiungimento di un importante accordo interconfederale in materia di apprendistato professionalizzante per le piccole e medie imprese. Come noto, il contratto di apprendistato professionalizzante è stato oggetto di numerose modifiche legislative e di altrettanto numerose risposte ministeriali ad istanze di interpello (l'ultima, solo in ordine cronologico, ma non certo per importanza, è stata quella del 12 novembre 2009 che ha chiarito la natura a tempo indeterminato di questo contratto).

Sia le une che le altre hanno prodotto una rivoluzione copernicana in tema di formazione, poiché hanno stabilito in maniera incontrovertibile la possibilità di effettuare la formazione interamente all'interno dell'azienda (parte pienamente recepita dall'accordo) e hanno responsabilizzato le parti sociali ad attuare rapidamente il contratto di apprendistato, attuazione tanto più urgente – questo il senso delle modifiche apportate sin dall'introduzione del comma 5-*bis* all'art. 49 – nel caso in cui e fino a che si registri l'inattività da parte del legislatore regionale.

L'accordo, oltre a rappresentare una concretizzazione di questa politica del diritto, ha, ad avviso di chi scrive, il suo pilastro nella dichiarazione delle parti di promuovere una formazione aziendale *impostata sulla base delle concrete esigenze produttive*. Una affermazione niente affatto scontata, che conferma la consapevolezza delle parti della importanza di un percorso formativo non più astratto, ma finalmente orientato in base alle effettive esigenze produttive dell'impresa.

Se è innegabile che la formazione è e resta l'elemento che connota la causa di questo contratto, è pure vero che questa formazione rischierebbe di essere alquanto sterile se non fosse programmata sulla base delle esigenze del contesto produttivo in cui si svolge.

Un altro punto di estrema importanza dell'accordo appare il deferimento della erogazione dei 2/3 della formazione trasversale e di base agli enti bilaterali. È noto che gli enti bilaterali sono al centro di una operazione legislativa di valorizzazione delle funzioni e dei compiti svolti, che trova nell'odierno accordo un coerente atto esecutivo.

Nell'accordo si fornisce anche un importante chiarimento per il caso che nella Regione non sia ancora operativo il Libretto formativo del cittadino. Per questo caso, infatti, l'accordo è chiaro nello stabilire che la formazione possa essere attestata *su registri informatici o fogli firma*.

Due ulteriori e conclusive osservazioni. È da valutare con favore il fatto che le parti abbiano mantenuto la previsione di un tutor, sebbene in base alle ultime modifiche apportate dalla l. n. 133/2008 non fossero a ciò obbligate. Le parti dimostrano di essere consapevoli del ruolo

strategico del tutor e, sulla base di questa consapevolezza è spiegabile – e condivisibile – l’obbligo di frequenza di un corso di formazione di 16 ore.

Altrettanto positivamente deve essere valutata la alternatività nelle modalità di erogazione della formazione trasversale e di base. Tra queste, il richiamo della FAD dovrebbe finalmente responsabilizzare la contrattazione individuale alla previsione di percorsi formativi svolti interamente nella modalità dell’*e-Learning*, in considerazione della estrema adattabilità che essa consente rispetto alle esigenze degli apprendisti.

***Paola de Vita***  
Ricercatore Adapt

\* Il testo dell’accordo interconfederale in materia di apprendistato professionalizzante per le PMI tra Confapi e Cgil, Cisl e Uil del 9 febbraio 2010 è consultabile in *Boll. Adapt*, 2010, n. 5.